

N. V.G. 3646/2017



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

### *Prima Sezione Civile*

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Ernesto D'Amico	Presidente
Dott. Lara Ghermandi	Giudice
Dott. Raffaella Marzocca	Giudice rel. ed est.

nel procedimento ex art. 337 ter e ss c.c. e 709 ter cpc pendente tra

**Caio**, con l'Avv. L.B.M.,

*ricorrente*

contro

**TiziaS**, con l'Avv. S.S.

*resistente*

con l'intervento *ex lege* del P.M.

a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

esaminate le rispettive deduzioni e allegazioni e le domande relative al regime di collocamento e diritto di visita con la figlia minore nel periodo emergenziale attuale; ritenuto che, allo stato, a fronte delle contrapposte richieste ed allo scopo di limitare il più possibile gli spostamenti tra Comuni e comunque fino alla ripresa della scuola, qualora avvenga entro l'estate o alla cessazione dell'emergenza sanitaria qualora avvenga in seguito, risulti opportuno disciplinare le modalità di visita di Tulliola con i



genitori con permanenza della stessa presso ciascun genitore per due settimane continuative;

ritenuto altresì opportuno che sia Tizio a recarsi da Caia a prelevare Tulliola e a riportarle la figlia trascorse le due settimane, in modo che solo una persona debba muoversi dalle rispettive abitazioni, non avendo la signora Caia la patente;

ritenuto che ogni ulteriore decisione debba essere assunta all'esito del periodo di emergenza sanitaria e del periodo estivo - già regolamentato con precedente decreto -;

ritenuto che, qualora nelle more del rinvio riaprissero le scuole, fino al periodo di chiusura estiva la disciplina dovrà essere quella suggerita dalle CTU all'esito del monitoraggio e quindi oltre al fine settimana alternato presso la madre anche il mercoledì con pernottamento come già in essere con il precedente decreto e in sostituzione delle due ore e mezzo del martedì pomeriggio anche il giovedì con pernottamento nelle due settimane in cui non è previsto il week end con la madre, e fermo il pomeriggio del giovedì nelle settimane in cui è previsto il week end con la madre;

ritenuto che, in assenza di indicazione sulla attuale situazione economico - reddituale delle parti e stante il provvisorio mutamento nei tempi di permanenza, debba essere mantenuto come assetto quello di contribuzione di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie ed accessorie della minore;

ritenuto che, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, in questo periodo emergenziale debba essere prevista l'effettuazione di una chiamata skype una volta al giorno in orario da concordare o, in assenza di accordo, alle h. 19 per consentire a ciascun genitore di salutare la figlia mentre si trova con l'altro.

### **P.Q.M.**

- dispone che Tulliola, finché perdura il periodo di emergenza sanitaria in atto con chiusura delle scuole, trascorra 14 giorni con ciascun genitore;

- dispone che il padre Tizio accompagni Tulliola a casa della madre Caia all'inizio del periodo e la riprenda decorsi 14 giorni, provvedendo sempre lui al prelievo ed al

- riaccompagnamento della minore a cadenza di 14 giorni;
- dispone che la minore senta via skype l'altro genitore non coabitante una volta al giorno all'orario concordato o, in assenza di accordo, alle ore 18.30;
  - dispone che in caso di ripresa della scuola prima delle vacanze estive e comunque alla ripresa della scuola dopo le vacanze estive riprenda il collocamento presso il padre con diritto della madre di vedere la minore a weekend alternati come da decreto del 29 agosto 2018, oltre al mercoledì con pernottamento ed al giovedì con pernottamento nella settimana in cui la minore non trascorre il week end con la madre ed al giovedì senza pernottamento nell'altra settimana;
  - dispone che durante il periodo estivo, qualora non sia cessata l'emergenza sanitaria permanga la ripartizione del collocamento ogni 14 giorni presso ciascun genitore e, qualora invece sia cessata, riprenda vigore l'ordinario calendario estivo di cui al decreto del 29 agosto 2018 con alternanza settimanale salvo che la località di villeggiatura prescelta dal genitore si trovi in luoghi che inducano per la distanza ad effettuare una permanenza di 14 giorni;
  - assegna alle parti termine fino a 10 giorni prima della prossima udienza per depositare la documentazione economico patrimoniale sopravvenuta e note conclusive aggiornate;
  - rinvia la causa all'udienza del 30 Settembre 2020 alle ore 12.30 davanti al giudice relatore dott.ssa Raffaella Marzocca.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 27 Marzo 2020 IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Raffaella Marzocca

Dr Ernesto D'Amico

Pagina 3 di 3